



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1^a CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno **2020** il giorno **ventuno** del mese di **Luglio** alle ore **15:10**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott.ssa Maria Brandi, Vice Segretaria Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Margotti Lorenzo
Assente	Alberghini Massimiliano	Presente	Minzoni Raoul
Presente	Ancarani Alberto	Presente	Molducci Livia
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Panizza Emanuele
Presente	Baldrati Idio	Presente	Perini Daniele
Presente	Barattoni Alessandro	Assente	Pompignoli Nicola
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Quattrini Silvia
Presente	Casadio Michele	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Distaso Michele	Presente	Sbaraglia Fabio
Presente	Francesconi Chiara	Presente	Strocchi Patrizia
Presente	Fрати Marco	Presente	Tardi Samantha
Assente	Gardin Samantha	Presente	Tavoni Learco Vittorio
Presente	Gatta Rudy	Presente	Turchetti Marco
Presente	Gottarelli Maria Cristina	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Maiolini Marco	Presente	Vasi Andrea
Presente	Mantovani Mariella	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Manzoli Massimo		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 ha introdotto l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione della previgente imposta comunale sugli immobili (ICI);

Viste le disposizioni contenute all'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 – commi 738 e seguenti – che hanno disciplinato ex novo l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), in linea di continuità con il precedente regime normativo trattandosi di mera evoluzione normativa, come tra l'altro chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 1/DF del 18.03.2020;

Considerato che con l'introduzione della "nuova" imposta municipale propria (IMU) è stato definitivamente abolito il tributo per i servizi indivisibili (TASI) che, nel territorio del Comune di Ravenna, veniva applicata dal 2016 limitatamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita – cosiddetti "immobili merce" nella misura dello 0,33%;

Considerato, altresì, che già dal 2014, l'art. 1 – comma 707 – della Legge n. 147/2013 aveva sancito la non applicabilità dell'IMU ai seguenti immobili:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché agli immobili assimilati ad abitazione principale per norma di legge o regolamento;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Richiamata la delibera di C.C. n. 45/49255 del 14.04.2014 con cui fu determinata, per l'anno 2014 e successivi, l'aliquota ordinaria IMU dell'1,06%, fatta eccezione per gli immobili di cui ai seguenti punti:

- Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 0,50%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l'Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,02%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;

- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 – commi 3 e 4 – della Legge n. 431/1998 (contratti concordati): Aliquota 0,96%;
- Fabbricati ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D: Aliquota 1,00%, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e degli immobili relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili, per i quali si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06%;
- Terreni agricoli: Aliquota 1,00%;

Considerato che l'art. 1 della più volte richiamata Legge n. 160/2019 ha disposto:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti "immobili merce", fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e il Comune può aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il Comune può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

Richiamati inoltre:

- il comma 756 - art. 1 Legge n. 160/2019 - che prevede che a decorrere dall'anno 2021 il Comune possa diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con il decreto che sarà adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- la risoluzione n. 1/DF del 18.03.2020, con cui il Dipartimento delle Finanze ha confermato e chiarito che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie individuate con decreto ministeriale decorrerà solo dall'anno 2021, unitamente all'utilizzo di apposito "prospetto aliquote ministeriale" che dovrà essere allegato alla delibera stessa, e che quindi per l'anno 2020 è riconosciuta ai comuni piena potestà nella determinazione delle aliquote, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge n. 160/2019 ed entro i limiti minimi e massimi consentiti dalle norme richiamate;
- l'art. 52 – comma 1 – del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni che stabilisce che i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi, con particolare attenzione alle esigenze di semplificazione e di chiarezza degli adempimenti dei Contribuenti, stabilendo altresì che per quanto non disciplinato si applicano comunque le disposizioni di legge vigenti;

Ritenuto, stante il carattere transitorio della disciplina 2020, nelle more del sistema di cui al citato comma 756 della legge di bilancio, che appare opportuno che la diversificazione delle aliquote non venga ulteriormente ampliata rispetto agli schemi seguiti fino allo scorso anno, così anche da limitare le necessità di adeguamento nel 2021 per l'obbligo di coerenza con lo schema di riferimento che il MEF determinerà nei prossimi mesi, confidando, altresì, che detto schema obbligatorio risulti sufficientemente ampio ed articolato e che possa riflettere le diversificazioni adottate fino ad ora, anche per evitare ulteriori eccessive compressioni dell'autonomia regolamentare;

Ritenuto quindi, per tutte le considerazioni esposte, di determinare le aliquote IMU 2020 in assoluta coerenza e continuità con le aliquote già applicate per le annualità dal 2014 al 2019, con aliquota ordinaria all'1,06% per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei seguenti punti:

- Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;
- Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 0,50%;

- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l'Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato: Aliquota 1,02%;
- Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;
- Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 – commi 3 e 4 – della Legge n. 431/1998 (contratti concordati): Aliquota 0,96%;
- Fabbricati ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D: Aliquota 1,00%, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e degli immobili relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili, per i quali si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06%;
- Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3bis – del DL n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 e successive modificazioni: Aliquota 0,00% (azzeramento dell'aliquota come previsto dall'art. 1 – comma 750 – della Legge n. 160/2019);
- Terreni agricoli: Aliquota 1,00%;
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce"): Aliquota 0,25%;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n 267/2000 e ss.mm.ii al fine di poter tempestivamente rendere noto le disposizioni della delibera ai Cittadini/Contribuenti, trattandosi di norme aventi rilevanza tributaria, e di darne immediata applicazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti espresso nel verbale n. 19 del 15/07/2020 PG. 124677/2020;
- Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 5 in data 16/07/2020;
- Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente Area Coordinamento, Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;
- Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita la relazione l'Assessore/a competente;

DELIBERA

1) di determinare, per quanto in narrativa espresso, ai sensi dell'art. 1 – commi 738 e seguenti - della Legge n. 160 del 27.12.2019, le aliquote IMU 2020 in assoluta coerenza e continuità con le aliquote già applicate per le annualità dal 2014 al 2019, **con aliquota ordinaria all'1,06% per tutti gli immobili ad eccezione di quelli compresi nei seguenti punti:**

- **Abitazione principale e relative pertinenze – categorie catastali A/1-A/8-A/9: Aliquota 0,60%, con applicazione della detrazione per abitazione principale fissata in € 200,00 annue;**
- **Alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le Case popolari (attuali ACER) e relative pertinenze: Aliquota 0,50%;**

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione attraverso l'Agenzia per la Locazione gestita da ACER: Aliquota 0,50%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in locazione con contratto regolarmente registrato e i fabbricati concessi in locazione ad uso transitorio e relative pertinenze (art. 5, commi 1 e 2, e art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 - contratti concordati - e D.M. 16.01.2017): Aliquota 1,02%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado per uso abitazione principale: Aliquota 1,02%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo dell'anno in cui permane tale condizione. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, comunicazione sulla modulistica appositamente predisposta, inerente il possesso dei requisiti previsti. Eventuali successive variazioni comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine previsto per il pagamento della rata di saldo.

- **Unità immobiliari concesse in locazione, a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, sulla base dei contratti stipulati secondo le disposizioni previste dall'art. 2 – commi 3 e 4 – della Legge n. 431/1998 (contratti concordati e D.M. 16.01.2017): Aliquota 0,96%;**

L'aliquota va applicata in relazione al periodo di locazione nell'anno. I Contribuenti che usufruiscono di tale aliquota ridotta devono presentare a Ravenna Entrate SpA, entro il termine previsto per il pagamento della rata di saldo, copia del contratto o autocertificazione sulla modulistica appositamente predisposta (in alternativa alla dichiarazione IMU), inerente il possesso dei requisiti previsti. Resta valida la documentazione già presentata in passato in relazione alla medesima unità immobiliare, qualora permangano le stesse condizioni. Eventuali successive variazioni (rinnovo, cessazione, ecc.) comportano la presentazione della documentazione entro lo stesso termine per il pagamento della rata di saldo.

- **Fabbricati ad uso produttivo classificati nel Gruppo Catastale D: Aliquota 1,00%, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e degli immobili relativi ad impianti per la produzione di energia da fonti non rinnovabili, per i quali si applica l'aliquota ordinaria dell'1,06%;**

- **Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 – comma 3bis – del DL n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/1994 e successive modificazioni: Aliquota 0,00% (azzeramento dell'aliquota come previsto dall'art. 1 – comma 750 – della Legge n. 160/2019);**

- **Terreni agricoli: Aliquota 1,00%;**

- **Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti "beni merce"): Aliquota 0,25%;**

2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull'apposito sito istituzionale dell'Ente secondo i termini e le modalità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 12 c.1 del D. Lgs. 33/2013;

3) di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza.

LA/IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese e per appello nominale col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 29 VOTANTI: 24
ASTENUTI: 5 MAIOLINI MARCO (Gruppo Misto) MANZOLI MASSIMO (Ravenna in Comune) PANIZZA EMANUELE (Gruppo Misto) ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Nord) TAVONI LEARCO VITTORIO (Lega Nord)
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 4 ANCARANI ALBERTO (Forza Italia) ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna) TARDI SAMANTHA (Cambiera') VERLICCHI VERONICA (La Pigna)

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese approva la proposta con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 29 VOTANTI: 24
ASTENUTI: 5 MAIOLINI MARCO (Gruppo Misto) MANZOLI MASSIMO (Ravenna in Comune) PANIZZA EMANUELE (Gruppo Misto) ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Nord) TAVONI LEARCO VITTORIO (Lega Nord)
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 4 ANCARANI ALBERTO (Forza Italia) ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna) TARDI SAMANTHA (Cambiera') VERLICCHI VERONICA (La Pigna)

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 128934/2020 relativo alla seduta n° 19 di Consiglio Comunale del
21/07/2020

VICE SEGRETARIA GENERALE

dott.ssa Maria Brandi

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)